

**Determinazione del Dirigente del Servizio
Qualità dell'aria e Risorse Energetiche**

N. 261-43270/2015

**OGGETTO: Autorizzazione Integrata Ambientale
Titolo III-bis, Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.**

Impresa:	AUNDE Italia S.p.A.
Sede Legale:	Regione Masio 19/bis - Poirino (TO)
Sede Operativa:	Regione Masio 19/bis - Poirino (TO)
C.F.:	08550890019
Attività svolta dal Gestore:	Codice 6.2 – <i>Pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o tintura di fibre tessili o di tessili la cui capacità di trattamento supera le 10 Mg al giorno</i>
Posizione Impresa:	001333

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- l'Autorizzazione Integrata Ambientale (abbreviata in AIA) è il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione o di parte di essa a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti previsti dalla Direttiva "IED" 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), attualmente recepita in Italia dalla Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante *"Norme in materia ambientale"*;
- a livello europeo è stato istituito un gruppo di lavoro tecnico operante presso *l'Institute for prospective technological studies* del CCR (Centro Comune di Ricerca) dell'Unione Europea con sede a Siviglia per la predisposizione di documenti tecnici di riferimento (BRef – *BAT References*) sulle migliori tecniche disponibili (*BAT – Best Available Techniques*);
- l'Impresa AUNDE Italia S.p.A. (in seguito denominata "Gestore"), con stabilimento ubicato in Regione Masio 19/bis nel Comune di Poirino, installazione esistente ai sensi del medesimo decreto, ha presentato istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale in data 19 settembre 2014 (prot. n. 149956), ai sensi dell'art. 29-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., al fine

dell'esercizio della seguente attività IPPC:

- **Codice 6.2** – *Pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o tintura di fibre tessili o di tessili la cui capacità di trattamento supera le 10 Mg al giorno;*
- il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione è stato avviato in data 22 ottobre 2014 (prot. n. 166450);
- la Conferenza di Servizi si è tenuta in data 23 aprile 2015 ed è stata convocata ai sensi dell'art. 29-quater comma 5, del D.Lgs. 152/06 con nota del 24 marzo 2015 (prot. n. 43921);

ESAMINATO:

- la documentazione tecnica allegata alla domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale del 19 settembre 2014;
- le risultanze del sopralluogo svolto dai tecnici della Città Metropolitana di Torino in data 3 marzo 2015;
- le successive integrazioni, richieste con nota del 9 marzo 2015 (prot. n. 34450) e trasmesse con nota del 7 aprile 2015 (prot. n. 51745);
- i seguenti documenti di riferimento redatti dall'IPPC Bureau di Siviglia (Bref) sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la prevenzione integrata dell'inquinamento:
 - *Reference Document on Best Available Techniques for the Textiles Industry – Luglio 2003;*

ACQUISITI:

- i pareri delle altre amministrazioni competenti in materia ambientale, nonché le osservazioni degli altri Servizi della Città Metropolitana di Torino, pervenuti nel corso della riunione della Conferenza di Servizi;
- il parere del Servizio Risorse Idriche, trasmesso con nota del 21 dicembre 2015 (prot. n. 180910);
- copia del Certificato Registrazione n. DE13/711041283.01 rilasciato in data 16 ottobre 2013 (con scadenza 30 settembre 2016) da SGS United Kingdom attestante la conformità del Sistema di Gestione Ambientale dell'Impresa ai requisiti della norma UNI EN ISO 14001:2004;

RILEVATO CHE:

- ai sensi dell'art. 29-quater, comma 11, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce le seguenti autorizzazioni, di cui all'allegato IX alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera:
 - via generale per il settore tessile - D.D. n. 17/2000
 - DGR Regione Piemonte n. 65-19056 del 12 maggio 1997
 - autorizzazione allo scarico idrico in corpo idrico superficiale: Provincia di Torino

D.D. n. 375-23717 del 29 giugno 2011;

- sono state correttamente espletate le forme di pubblicità previste dall'art. 29-quater, comma 3 del D.Lgs. 152/06 al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento autorizzativo;
- copia della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale è stata depositata allo Sportello Ambiente della Città Metropolitana di Torino per trenta giorni ai fini della consultazione da parte del pubblico e che non è pervenuta alcuna osservazione nel termine di cui all'art. 29-quater, comma 4 del D.Lgs. 152/06;

VALUTATO:

- le considerazioni ed il confronto delle tecniche impiegate dal Gestore nell'esercizio della propria attività con le migliori tecniche disponibili per il comparto produttivo in esame;
- che il corpo recettore dello scarico, il Rio Santena, insiste nell'area idrografica identificata dal Piano di Tutela delle Acque (PTA) con la sigla AI08 – Banna e dal Piano di Gestione del fiume Po (PdGPo) nel sottobacino del Banna, e che, al fine del raggiungimento degli obiettivi di qualità delle acque superficiali, tali piani prevedono la riduzione degli apporti inquinanti provenienti da fonti puntuali (scarichi industriali e domestici);
- che il Gestore, a seguito dell'incremento della capacità produttiva in particolare nel reparto tintoria, ha comunicato la necessità di modificare la portata massima dello scarico industriale, passando da 650 m³/giorno a 900 m³/giorno;

CONSIDERATO CHE:

- sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnica l'installazione in esame può ritenersi conforme ai requisiti della Parte II del D.Lgs. 152/06 per la riduzione e la prevenzione integrate dell'inquinamento ed in particolare le tecniche impiegate dal Gestore nell'esercizio della propria attività risultano compatibili con le migliori tecniche disponibili per il comparto produttivo in esame, consentendo il rispetto dei valori limite di emissione ad esse associati;

RITENUTO:

- alla luce di quanto sopra esposto, di poter autorizzare ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. l'Impresa **AUNDE Italia S.p.A.**, con stabilimento ubicato nel Comune di Poirino, Regione Masio 19/bis, all'esercizio dell'attività:
 - o **Codice 6.2** – *Pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o tintura di fibre tessili o di tessili la cui capacità di trattamento supera le 10 Mg al giorno;*
- al fine di conseguire un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso, di dover includere, ai sensi dell'art. 29-sexies del D.Lgs. 152/06, quali misure necessarie per soddisfare i requisiti di cui agli artt. 29-bis e 29-septies del D.Lgs. 152/06, le prescrizioni, i

valori limite alle emissioni, i parametri e le misure tecniche equivalenti con riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, nonché i requisiti di controllo delle emissioni, di cui all'Allegato A al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

VISTI:

- la Direttiva 2010/75/UE del 24 novembre 2010, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
- il D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: "Norme in materia ambientale";
- la vigente normativa in materia di rifiuti, inquinamento atmosferico, idrico, acustico e del suolo;
- il D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998: conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- la L.R. n. 44 del 26 aprile 2000 con la quale sono state approvate disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/98;
- la D.G.P. n. 112-41183/01 del 20 febbraio 2001 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal D.Lgs. 112/98 e dalla L.R. 44/00;
- la D.G.R. n. 65-6809 del 29 luglio 2002 avente ad oggetto "Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale disciplinata dal D.Lgs. 372/99. Criteri per la determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande previsto dall'art. 4, c. 3, del D.Lgs. 372/99 e prime indicazioni per l'ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dell'autorizzazione";
- il Decreto Interministeriale del 24 aprile 2008 concernente le modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (G.U. 222 del 22 settembre 2008);
- la D.G.R. n. 85-10404 del 22 dicembre 2008, concernente l'adeguamento delle tariffe da applicare per la conduzione delle istruttorie di competenza delle Province e dei relativi controlli di cui all'art. 7 comma 6 del D.Lgs. 59/05;
- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

DATO ATTO CHE:

- la Città Metropolitana di Torino è subentrata alla Provincia di Torino in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 16, della L. n. 56 del 7 aprile 2014;

ATTESO:

- che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;
visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

- DETERMINA -

1. di rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale all'Impresa **AUNDE Italia S.p.A.** ai sensi e per gli effetti dell'art. 29-sexies del D.Lgs. 152/06, presso l'installazione sita in **Regione Masio 19/bis**, nel Comune di **Poirino**, impianto esistente ai sensi del medesimo decreto, per l'esercizio dell'attività IPPC:

Codice 6.2 – Pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o tintura di fibre tessili o di tessili la cui capacità di trattamento supera le 10 Mg al giorno;

2. di subordinare, ai sensi dell'art. 29-sexies del D.Lgs. 152/06, l'Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto delle condizioni stabilite nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente le prescrizioni, i valori limite alle emissioni, i parametri e le misure tecniche equivalenti con riferimento all'applicazione delle migliori tecnologie disponibili, nonché i requisiti di controllo delle emissioni;
3. che ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06, il gestore dovrà presentare domanda di riesame del presente provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale entro dodici anni a decorrere dalla data di emanazione dello stesso, o dall'ultimo riesame sull'intera installazione eventualmente effettuato, in virtù della certificazione di conformità del Sistema di Gestione Ambientale ai requisiti della norma UNI EN ISO 14001:2004;
4. di stabilire che l'ARPA Piemonte effettui gli accertamenti previsti dall'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 con onere a carico del Gestore;

- EVIDENZIA -

1. che il presente provvedimento deve essere sempre custodito presso l'installazione;
2. che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento delle altre autorizzazioni, o provvedimenti comunque denominati, di competenza di altre autorità, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività in oggetto;

3. che sono fatte salve tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, laddove non già richiamate nel presente provvedimento;
4. che, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06, il presente provvedimento può essere oggetto di riesame da parte della Città Metropolitana di Torino, quale autorità competente, anche su proposta delle altre amministrazioni competenti in materia ambientale;
5. che le eventuali modifiche all'installazione successive al presente atto saranno gestite dall'autorità competente a norma dell'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/06;
6. che il Gestore è a tenuto ad informare la Città Metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte di ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dei rischi di incidente rilevante, in materia di valutazione di impatto ambientale e in materia urbanistica, preventivamente alla realizzazione degli interventi previsti;
7. che copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione presso lo Sportello Ambiente della Città Metropolitana di Torino e sul sito internet istituzionale della Città Metropolitana di Torino;
8. che il Gestore dovrà richiedere un aggiornamento del nulla-osta ai fini idraulici al Servizio Opere Pubbliche della Regione Piemonte in relazione all'aumento della portata di scarico;

- INFORMA -

che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Comune di Poirino, all'ARPA Piemonte, all'ASL TO5 e al Servizio Opere Pubbliche della Regione Piemonte .

Avverso alla presente Determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Città Metropolitana e pertanto non assume rilevanza contabile.

Torino, 22 dicembre 2015

Il Dirigente del Servizio Qualità dell'Aria
e Risorse Energetiche
Dott.ssa Paola Molina
firmato in originale

ALLEGATO A

1. ATTIVITA' PRODUTTIVA	8
2. CONDIZIONI GENERALI.....	9
3. MODIFICHE DELL'INSTALLAZIONE.....	10
4. EMISSIONI IN ATMOSFERA	11
4.1. LIMITI DI EMISSIONE.....	11
4.2. GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI.....	12
4.3. PUNTI DI EMISSIONE E CONVOGLIAMENTO DEGLI EFFLUENTI	13
4.4. MONITORAGGIO E CONTROLLO	13
4.5. QUADRO EMISSIONI IN ATMOSFERA.....	15
5. CICLO DELLE ACQUE	17
5.1. SITUAZIONE ESISTENTE.....	17
5.1.1 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	17
5.1.2 SCARICO ACQUE REFLUE E METEORICHE	17
5.2. LIMITI DI EMISSIONE.....	17
5.3. GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI.....	18
5.4. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO	19
5.5. BILANCIO IDRICO.....	21
5.6. ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E DI LAVAGGIO	21
6. GESTIONE DEI RIFIUTI.....	21
7. PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE.....	21
8. EMISSIONI SONORE.....	22
9. COMUNICAZIONI AGLI ENTI.....	23

1. ATTIVITA' PRODUTTIVA

Tabella 1.1 – Attività IPPC e capacità dell'installazione

ATTIVITA' IPPC	CAPACITA' NOMINALE
Codice 6.2 – <i>Pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o tintura di fibre tessili o di tessuti la cui capacità di trattamento supera le 10 Mg al giorno;</i>	13 Mg/giorno

L'attività produttiva consiste nella realizzazione , partendo dal filato, di tessuti per interni di autoveicoli, forniti in rotoli, pezzi o fodere complete. Inoltre una parte residuale della produzione consiste nella produzione di filato tinto per arredamento e valigeria.

Le fasi di lavorazione sono le seguenti:

1. Ricezione della materia prima (filati in poliestere o fibra naturale);
2. Tintura dei filati nei seguenti stadi di lavorazione:
 - a. Preparazione del colore partendo dal pigmento;
 - b. Tintura;
 - c. Asciugatura (ed eventuale imballaggio se destinato al cliente finale);
3. Tessitura, che può essere, a seconda della finalità del tessuto:
 - a. Piani/Jacquard (previa orditura);
 - b. Circolare ;
 - c. Pol/Platine;
4. Finissaggio
 - a. Lavaggio tessuto con detergente a base acquosa;
 - b. Spalmatura con additivi chimici per conferire particolari caratteristiche di resistenza, impermeabilità o altro;
 - c. Termofissaggio a temperature che variano da 140 a 160°C;
5. Accoppiatura, tramite una schiuma poliuretana riscaldata da una fiamma su ciascun lato, tra il tessuto ed una maglina con scopo puramente funzionale;
6. Controllo visivo (e imballaggio delle pezze se destinate in rotoli al cliente finale);
7. Taglio, elettrosaldatura e cucitura del tessuto: realizzazione finale della fodera per auto.

Per gli schemi impiantistici e le planimetrie dello stabilimento si rimanda agli allegati tecnici presentati dall'Azienda unitamente all'istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale e successive modifiche e integrazioni.

2. CONDIZIONI GENERALI

1. La presente autorizzazione è rilasciata con riferimento al quadro impiantistico descritto nel precedente quadro tecnico e alla documentazione presentata dal Gestore.
2. Il Gestore deve sempre garantire il regolare svolgimento dell'**attività di controllo** da parte degli Enti preposti, ed in particolare:
 - a. deve essere permesso l'accesso all'interno dell'insediamento e la possibilità di effettuare tutte le ispezioni necessarie per l'espletamento dei controlli;
 - b. deve essere assicurata la presenza nell'insediamento, durante l'attività lavorativa, di personale incaricato di presenziare ai controlli, ai campionamenti ed ai sopralluoghi;
 - c. non devono essere ostacolate le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti la formazione delle emissioni di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale, ecc.); tra le sopraccitate operazioni è compreso anche il prelievo di campioni di reflui in corso di formazione e/o presenti nell'insediamento;
 - d. deve essere consentito il controllo di tutta la rete di approvvigionamento idrico compreso il controllo dei relativi misuratori totalizzatori;
 - e. deve essere garantita l'accessibilità in condizioni di sicurezza e devono essere sottoposti a regolare manutenzione tutti i punti di campionamento finale per le emissioni in acqua e in aria.
3. Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 1 del D.Lgs.152/2006, il Gestore, prima di dare attuazione agli **adempimenti richiesti** secondo le scadenze riportate, deve darne comunicazione alla Città Metropolitana di Torino; nel caso in cui, per motivate esigenze tecniche, non sia possibile garantire il rispetto di una delle scadenze indicate, il Gestore deve provvedere ad informarne anticipatamente il prima possibile la Città Metropolitana di Torino, indicando le motivazioni e i tempi necessari per adempiere a quanto richiesto.
4. Per l'effettuazione dei monitoraggi e degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguiti i principi base descritti dalle Linee Guida sui sistemi di monitoraggio emanate con Decreto 31 gennaio 2005 (Supplemento ordinario n.107 alla Gazzetta ufficiale 13 giugno 2005 n. 135).
5. I **risultati dei controlli** previsti dalle procedure interne devono essere conservati in apposito registro presso lo stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo. Eventuali criticità riscontrate durante il monitoraggio ambientale, le anomalie e gli incidenti potenzialmente pericolosi per l'ambiente devono essere gestiti secondo le seguenti indicazioni:
 - a. individuazione della causa per porre in atto azioni correttive;
 - b. registrazione di tutte le informazioni possibili riguardo la causa e l'estensione del problema e le azioni adottate per correggerlo;
 - c. nuovo controllo per verificare la soluzione del problema.

6. La documentazione aziendale relativa alle procedure di **intervento in caso di guasti e di emergenza** deve essere aggiornata secondo le disposizioni contenute nel presente atto.
7. Il Gestore deve inviare il **Report Ambientale** con gli esiti dei controlli, le comunicazioni e le relazioni richieste secondo quanto riportato al Capitolo 9 “Comunicazioni agli enti”. In particolare deve fornire i dati richiesti nella Tabella 9.3, al fine di poter verificare che le prestazioni aziendali siano in linea con gli indici relativi alle migliori tecnologie disponibili.
8. Sono esclusi dal rispetto delle condizioni riportate nella presente autorizzazione gli **impianti dismessi** o di cui non è più previsto l'utilizzo e di cui il gestore abbia provveduto a dare comunicazione alla Città Metropolitana di Torino. Nel caso tali impianti siano ancora presenti in stabilimento, devono essere segnalati con apposita cartellonistica. Le apparecchiature devono essere scollegate dalle reti dei servizi (rete elettrica, pneumatica, idrica) e i punti di emissione devono essere scollegati o sigillati. Nel caso di successiva riattivazione dell'impianto, deve essere dato avviso alla Città Metropolitana di Torino **almeno 60 giorni prima della riattivazione** e, qualora richiesti, devono essere svolti gli autocontrolli periodici con le modalità descritte nella parte “Monitoraggio e controllo”.
9. Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 2, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il Gestore deve informare immediatamente la Città Metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte, in caso di **violazione delle condizioni dell'autorizzazione**, e provvede ad adottare nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.
10. Ai sensi dell'art. 29-undecies comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in caso di **incidenti o eventi imprevisti** che incidano in modo significativo sull'ambiente, il Gestore deve adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti e deve inoltre informare immediatamente la Città Metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte dell'evento accaduto e delle misure adottate.

3. MODIFICHE DELL'INSTALLAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Gestore deve comunicare alla Città Metropolitana di Torino, almeno **60 giorni** prima della data di realizzazione prevista, le modifiche in progetto relative a caratteristiche, funzionamento o potenziamento dell'installazione, che possano produrre conseguenze sull'ambiente. Entro tale termine, nel caso in cui la Città Metropolitana di Torino rilevi che la modifica è sostanziale, come definito dall'art. 5, comma 1, lettera l) e l-bis) dello stesso decreto, ne dà notizia al Gestore, procedendo secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 29-nonies del D.Lgs.152/2006. Altrimenti, decorso il termine di 60 giorni, il Gestore potrà realizzare le modifiche comunicate. Al fine di predisporre la suddetta comunicazione è disponibile apposita modulistica sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Torino.

2. Il Gestore deve **allegare** alla comunicazione di modifica la planimetria e/o lo schema di funzionamento della parte di installazione modificata, e una relazione che descriva gli aspetti ambientali influenzati dalla modifica e gli aggiornamenti previsti rispetto al quadro autorizzativo riportato nel presente provvedimento.
3. In caso di modifica dell'installazione, il Gestore deve valutare la necessità di **aggiornare** e, se del caso, allegare alla comunicazione di modifica le informazioni trasmesse ai sensi del Capitolo 7 "Protezione dl suolo e delle acque sotterranee" (Valutazione preliminare della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee e Relazione di riferimento), nonché quelle trasmesse ai sensi del Regolamento Regionale 1/R del 20 febbraio 2006 (Piano di prevenzione e gestione delle acque di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne).
4. Ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Gestore deve informare la Città Metropolitana di Torino ed l'ARPA Piemonte in merito ad ogni nuova istanza presentata ai sensi della normativa in materia di prevenzione dei **rischi da incidenti rilevanti**, ai sensi della normativa in materia di **valutazione di impatto ambientale** ed ai sensi della normativa in **materia urbanistica**. La comunicazione, da effettuare prima della data di realizzazione degli interventi, deve specificare gli elementi in base ai quali il Gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'Autorizzazione Integrata Ambientale.
5. Ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nel caso in cui intervengano **variazioni nella titolarità** della gestione dell'impianto, il vecchio e il nuovo gestore ne danno comunicazione **entro 30 giorni** alla Città Metropolitana di Torino, anche nella forma dell'autocertificazione, ai fini della volturazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

4. EMISSIONI IN ATMOSFERA

4.1. LIMITI DI EMISSIONE

1. I **valori limite** di emissione fissati nel Quadro Emissioni in Atmosfera del presente allegato rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati.
2. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di **avviamento** e di **arresto**. Il Gestore è tenuto comunque ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto. Non costituiscono in ogni caso periodi di avviamento o di arresto i periodi di oscillazione che si verificano regolarmente nello svolgimento della funzione dell'impianto.

4.2. GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

3. Il Gestore deve assicurare che l'**esercizio e la manutenzione degli impianti** siano tali da garantire, in tutte le condizioni di normale funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione riportati nel Quadro Emissioni in atmosfera del presente allegato.
4. I sistemi di aspirazione, di contenimento delle emissioni e gli impianti e macchinari devono essere mantenuti in continua efficienza: a tal fine devono essere effettuate a cura del Gestore **manutenzioni ed ispezioni periodiche** con la cadenza e le modalità riportate nei manuali di fornitura dell'impianto. L'esito di tali ispezioni, degli interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria effettuati, nonché tutti gli eventi di allarme devono essere annotati nel registro di cui al successivo punto 5.
5. Il Gestore deve annotare gli eventi di interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento, nonché data e tipologia di ogni intervento di manutenzione/verifica eseguito sugli stessi e sulla relativa strumentazione di controllo, di cui al precedente punto 4. A tal fine dev'essere adottato un apposito **registro** (informatico o cartaceo), compilato in conformità allo schema esemplificativo di cui all'Appendice 2 e 3 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
6. In tutte le fasi di esercizio degli impianti deve essere evitato, per quanto tecnicamente possibile, il rilascio di **emissioni diffuse** anche adottando le misure indicate nel D. Lgs. n. 152/06, Parte V, Allegato V.
7. Ogni qualvolta si verifichi un'**anomalia** di funzionamento o un'**interruzione** di esercizio degli impianti di abbattimento o degli impianti produttivi tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore adotta immediatamente misure per il ripristino della regolare funzionalità degli impianti. Inoltre, il Gestore informa entro le otto ore successive all'evento la Città Metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte, precisando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista.
8. Gli **scrubber** a servizio degli impianti di abbattimento delle emissioni devono essere dotati di idonea strumentazione di misura dei parametri di processo (es. pH, potenziale redox ecc) e di un sistema di dosaggio automatico dei reagenti nelle soluzioni di lavaggio. Le pompe di carico dell'acqua, il trasmettitore di pressione volto a monitorare la perdita di carico del riempimento, il pHmetro, il redox-metro e le pompe di dosaggio a servizio degli scrubber devono essere dotate di un sistema di pre-allarme e di allarme che segnali eventuali anomalie di funzionamento.
9. Il Gestore deve garantire che la temperatura nelle **camere di essiccazione rocche** sia controllata in continuo e mantenuta inferiore a 150°C.

4.3. PUNTI DI EMISSIONE E CONVOGLIAMENTO DEGLI EFFLUENTI

10. I condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di **idonee prese** (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi, realizzate secondo le indicazioni del capitolo 4 del Metodo UNICHIM 422 (Manuale n. 122 – Misure alle emissioni). Tali prese devono essere posizionate in modo da consentire il campionamento secondo le norme del capitolo 2 del medesimo Metodo.
11. La **sigla identificativa** dei punti d'emissione compresi nel Quadro Emissioni in atmosfera deve essere visibilmente riportata sui rispettivi camini.
12. La **sezione di campionamento** deve essere resa accessibile ed agibile per le operazioni di rilevazione con le necessarie condizioni di sicurezza. Qualora, per ragioni tecniche, non sia possibile l'installazione di strutture fisse, il Gestore deve garantire la disponibilità di opportune piattaforme mobili entro le due ore successive dall'ingresso del personale tecnico preposto al controllo.
13. I **condotti di scarico** devono essere realizzati in modo da consentire la migliore dispersione dell'effluente gassoso nell'atmosfera, secondo le prescrizioni stabilite da eventuali norme in materia, derivanti da regolamenti comunali o fissate dalla competente autorità sanitaria, tenuto conto che, sotto il profilo tecnico, sarebbe opportuno che il punto di emissione risulti almeno 1 metro più elevato rispetto agli edifici presenti nel raggio di 10 metri ed alle aperture di locali abitati nel raggio di 50 m.

4.4. MONITORAGGIO E CONTROLLO

14. Il Gestore deve verificare, **entro il 31 marzo 2016**, il rispetto dei valori limite fissati per i punti di emissione mediante una campagna di misurazioni analitiche, secondo le indicazioni contenute nel Quadro Emissioni in atmosfera durante le più gravose condizioni di esercizio degli impianti. Il Gestore deve comunicare alla Città Metropolitana di Torino ed al dipartimento provinciale dell'ARPA, con **almeno 15 giorni di anticipo**, le date in cui intende effettuare i prelievi per la suddetta campagna di misurazioni. I relativi risultati analitici, corredati con i certificati redatti conformemente al modello CONTR.EM, devono essere comunicati **entro 30 giorni** dall'effettuazione degli autocontrolli alla Città Metropolitana di Torino, al dipartimento provinciale dell'ARPA e al Comune di Poirino.
15. Il Gestore deve verificare, in continuità con gli ultimi autocontrolli eseguiti di cui al precedente punto 14, il rispetto dei valori limite fissati per i punti di emissione mediante una campagna di misurazioni analitiche (**autocontrolli periodici**) con la periodicità e secondo le indicazioni contenute nel Quadro Emissioni in atmosfera durante le più gravose condizioni di esercizio degli impianti.
16. Il Gestore deve comunicare alla Città Metropolitana di Torino ed al dipartimento provinciale dell'ARPA, con **almeno 15 giorni di anticipo**, le date in cui intende effettuare gli autocontrolli

periodici alle emissioni.

17. Il Gestore deve trasmettere, **annualmente entro il 30 aprile**, alla Città Metropolitana di Torino, al dipartimento provinciale dell'ARPA e al Comune di Poirino il Report Ambientale contenente le risultanze degli autocontrolli alle emissioni in atmosfera di cui al precedente punto 15, allegando i certificati analitici redatti conformemente al modello CONTR.EM e secondo le modalità previste al Capitolo 9 "Comunicazioni agli enti".
18. Ai fini di una corretta interpretazione dei dati, alle misure di emissione effettuate con metodi discontinui o con metodi continui automatici devono essere associati i valori delle grandezze più significative dell'impianto, atte a caratterizzarne lo stato di funzionamento, rilevati al momento di effettuazione degli autocontrolli (ad esempio condizioni di marcia degli impianti, tipo di prodotto in produzione, ecc.) e definite in Tabella 9.3.
19. Per l'effettuazione degli autocontrolli devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988).

I **metodi analitici** per il controllo delle emissioni sono quelli riportati nella seguente Tabella 4.4.1. Metodi alternativi possono essere utilizzati a condizione che garantiscano prestazioni equivalenti in termini di sensibilità, accuratezza e precisione. In tal caso nella presentazione dei risultati deve essere descritta dettagliatamente la metodica utilizzata.

Tabella 4.4.1 – Metodi analitici per il controllo delle emissioni in atmosfera

Inquinante	Norme	
	UNI	ISO
NO _x	UNI 10878:2000	ISO 10849:1996
CO	UNI EN 15058:2006	ISO 12039:2001
COT	UNI EN 12619:2002 * UNI EN 13526:2002*	----
O ₂	UNI EN 14789:2006	ISO 12039:2001
Cianuri	NIOSH 601 e NIOSH 7904	
Polveri totali	UNI EN 13284-1:2003	ISO 9096:2003/Cor. 1:2006
Velocità e portata	UNI 10169:2001	ISO 10780:1994

4.5. QUADRO EMISSIONI IN ATMOSFERA

Valori Limite alle Emissioni Convogliate in Atmosfera, Frequenza e Modalità dei Controlli Periodici

Punto di emissione	Impianto di Provenienza	Portata [Nm ³ /h]	Inquinanti		Impianto di abbattimento	Frequenza autocontrollo	
			Tipologia (2)	Limiti			
				Concentrazione [mg/Nm ³] (1)			Flusso di massa [kg/h]
1	Reparto finissaggio – Termofissaggio ed essiccazione	50000	Polveri totali e nebbie oleose	10	0,500	Abbattimento ad umido Venturi	Triennale
			COT nm	50	2,500		
2	Reparto accoppiatura – Accoppiatrici a fiamma n. 1 e 2, politenatrice	19000	Polveri totali e nebbie oleose	10	0,190	Abbattimento ad umido Venturi + assorbitore con torre a riempimento	Triennali
			COT nm	50	0,95		
			Cianuri	---	0,005		
3	Cucina colori	700	Polveri totali	3	0,002	Filtro a tessuto	Triennali
4	Essiccazione rocche	1800	Polveri totali e nebbie oleose	10	0,018	---	Triennali
			COT	50	0,090		

Punto di emissione	Impianto di Provenienza	Portata [Nm ³ /h]	Inquinanti		Impianto di abbattimento	Frequenza autocontrollo	
			Tipologia (2)	Limiti			
				Concentrazione [mg/Nm ³] (1)			Flusso di massa [kg/h]
5	Essiccazione rocche	1800	Polveri totali e nebbie oleose	10	0,018	----	Triennali
			COT	50	0,090		
6	Essiccazione rocche	13650	Polveri totali e nebbie oleose	10	0,136	----	Triennali
			COT	50	0,682		
CA1	Caldaia a metano ad uso industriale (2,3 MW)	2500	Polveri totali	5	0,0125	----	Annuali (3)
			CO	100	0,250		
			NOx	150	0,375		
CA2	Caldaia a metano ad uso industriale (2,3 MW)	2500	Polveri totali	5	0,0125	----	Annuali (3)
			CO	100	0,250		
			NOx	150	0,375		
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15	Caldaie a metano ad uso civile (tra 31,1 e 766 kW)	Non soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06					

NOTE AL QUADRO EMISSIONI

- (1) I valori limite sono espressi come valori medi orari e si riferiscono al volume di effluente gassoso secco rapportato alle condizioni fisiche normali (0°C e 0,101 MPa).
- (2) Con il termine *COT_{nm}* si intende Carbonio Organico Totale espresso come C, ad esclusione della componente metanica.
Con il termine *NO_x* si intende la somma degli ossidi di azoto *NO₂ + NO* espressi come *NO₂*.
- (3) I valori limite di emissione per le caldaie sono riferiti a un tenore di *O₂* pari al 3% in volume.

5. CICLO DELLE ACQUE

5.1. SITUAZIONE ESISTENTE

5.1.1 Approvvigionamento Idrico

Per l'approvvigionamento idrico dell'installazione sono presenti un allacciamento da acquedotto SMAT per gli usi civili (circa 7000 m³/anno) e due prelievi da pozzo per gli usi industriali (circa 300000 m³/anno), ovvero per le operazioni di tintura e di finissaggio, nonché per il funzionamento degli scrubber.

Sono stati implementati sistemi per il risparmio idrico, in particolare il riutilizzo delle acque di raffreddamento macchine di tintura (accumulate in campane) per le fasi di tintura vera e propria dei filati.

5.1.2 Scarico Acque Reflue e Meteoriche

Le acque reflue provenienti dalle lavorazioni di tintura, lavaggio e finissaggio, dai sistemi di abbattimento ad umido delle emissioni in atmosfera (n. 2 scrubber) e i reflui civili vengono inviati all'impianto di depurazione acque, che dispone di una sezione di trattamento chimico-fisico e di un'ossidazione biologica, a cui segue la filtropressatura e lo smaltimento dei fanghi di supero.

Le acque reflue così trattate vengono inviate al Rio Santena – Torrente Banna, tramite il punto di scarico n. 1 (codice scarico TO1751009), per una portata complessiva pari a 900 m³/giorno.

In caso di eventi di piena del corso d'acqua viene attivato uno scarico alternativo (n. 3) sempre recapitante in Rio Santena (codice scarico TO1751133).

Le acque meteoriche provenienti dai pluviali dei fabbricati e delle aree esterne vengono inviate ai punti di scarico n. 1 (insieme ai reflui industriali in condizioni normali), n. 2 e n. 3 (insieme ai reflui industriali in condizioni di emergenza), e scaricate nel Rio Santena – Torrente Banna.

Il Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio, presentato dal Gestore ai sensi del Regolamento regionale 1/R del 20 febbraio 2006 non individua superfici scolanti.

5.2. LIMITI DI EMISSIONE

1. Il Gestore deve garantire costantemente e rigorosamente il **rispetto dei limiti allo scarico finale** in corpo idrico superficiale previsto dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 della Parte III del

D.Lgs. 152/06.

2. E' fatto assoluto divieto al Gestore di **diluire** gli scarichi finali per rientrare nei limiti di accettabilità con acque prelevate allo scopo.

5.3. GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

3. Il Gestore deve mantenere in perfette condizioni di efficienza e di accessibilità i **punti di prelievo** degli scarichi effettuando periodicamente operazioni di manutenzione e pulizia atte a rendere agibile l'accesso in sicurezza ai punti assunti per il campionamento.
4. Il Gestore deve eseguire idonea e periodica **manutenzione** del sistema di depurazione, al fine di garantire in modo costante la funzionalità dell'impianto di trattamento.
5. Il Gestore deve **mantenere in funzione** a propria cura ed onere, eseguendo opportune manutenzioni e tarature, tutta la strumentazione di misura e controllo degli impianti di depurazione, compresi i misuratori totalizzatori del volume delle acque, per i quali dovrà effettuare controlli di buon funzionamento, almeno una volta all'anno, con relativa annotazione su idonea procedura operativa.
6. Il Gestore deve dare comunicazione preventiva alla Città Metropolitana di Torino di **eventuali variazioni** della rete fognaria interna e/o del ciclo produttivo se comportano variazioni alla composizione quali-quantitativa dello scarico.
7. Il Gestore deve comunicare tempestivamente alla Città Metropolitana di Torino e all'ARPA Piemonte qualunque **arresto totale o parziale** degli impianti di trattamento e il relativo ripristino, nonché irregolarità o anomalie interne allo stabilimento che possano dar luogo a scarichi o imbrattamenti delle acque superficiali o del suolo. In tali eventualità, l'Azienda dovrà garantire procedure volte a contenere al massimo le immissioni in ambiente idrico e tali da evitare, in ogni caso, fenomeni di inquinamento tali da peggiorare l'attuale situazione ambientale.
8. Il Gestore deve inviare, **entro il 30 aprile 2016**, alla Città Metropolitana di Torino e all'ARPA Piemonte una **relazione tecnica** dettagliata al fine di confermare la compatibilità dell'incremento di portata (da 650 a 900 m³/giorno) con la potenzialità dell'impianto di trattamento, sia in termini di carico idraulico sia in termini di percentuale di abbattimento delle sostanze inquinanti caratteristiche tra ingresso e uscita.

La suddetta relazione dovrà contenere, in forma aggregata su base mensile, l'indicazione dei quantitativi di acque prelevate a scopi industriali e delle acque scaricate in corpo idrico superficiale durante l'anno 2015.

9. Il Gestore deve predisporre e mantenere un **registro** per l'annotazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativa a tutta la strumentazione di misura e controllo degli scarichi idrici e delle modalità con cui sono stati effettuati eventuali interventi a seguito di sversamenti accidentali o incidenti potenzialmente pericolosi per l'ambiente. Tale registro

deve essere lasciato a disposizione delle Autorità preposte al controllo.

10. Il Gestore deve predisporre e mantenere un **registro** per l'annotazione le date di attivazione, e la relativa durata, dello scarico alternativo n. 3 (cod. TO1751133).

5.4. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

11. Il Gestore deve effettuare, **entro il 31 marzo 2016**, le analisi dello scarico finale in corpo idrico superficiale per tutti i parametri riportati nella Tabella 3 dell'Allegato 5 della Parte III del D.Lgs. 152/06. I risultati analitici devono essere trasmessi **entro 30 giorni** dall'effettuazione degli autocontrolli alla Città Metropolitana di Torino, al dipartimento provinciale dell'ARPA e al Comune di Poirino.
12. Il Gestore deve effettuare, in continuità con gli ultimi autocontrolli eseguiti di cui al precedente punto 11 e con **le periodicità indicate**, le analisi dello scarico finale in corpo idrico superficiale per i parametri riportati in Tabella 5.4.1.

A tal fine utilizza i metodi di campionamento, conservazione, analisi del campione e relativa procedura di valutazione dei dati acquisiti indicati nelle linee guida in materia di sistemi di monitoraggio (allegato II al D.M. 31 Gennaio 2005). I campioni di controllo da sottoporre ad analisi devono essere di tipo medio composito nell'arco delle tre ore come previsto dal D. Lgs. N. 152/06, e secondo le metodiche definite dal manuale "Metodi analitici per le acque" pubblicato dall'APAT. Il prelievo dovrà essere effettuato nelle condizioni di normale funzionamento delle linee produttive.

Tabella 5.4.1 – Piano dei controlli analitici allo scarico delle acque reflue in corpo idrico superficiale

Parametri	Valori limite	Unità di misura	Periodicità
pH	5,5-9,5	----	Semestrale
Solidi sospesi totali	80	mg/l	
COD (come O ₂)	160	mg/l	
Azoto ammoniacale			
Azoto nitroso (come N)	0,6	mg/l	
Azoto nitrico (come N)	20	mg/l	
Fosforo totale (come P)	10	mg/l	
Tensioattivi totali	2	mg/l	
Cloruri	1200	mg/l	
Alluminio	1	mg/l	
Boro	2	mg/l	
Cromo totale	2	mg/l	
Ferro	2	mg/l	
Manganese	2	mg/l	
Piombo	0,2	mg/l	
Solfati (come SO ₄)	1000	mg/l	
Fluoruri	6	mg/l	
Saggio di tossicità acuta	----	----	

13. Il Gestore deve trasmettere, **annualmente entro il 30 aprile**, alla Città Metropolitana di Torino, all'ARPA e al Comune di Poirino il Report Ambientale contenente i risultati delle analisi effettuate sullo scarico finale in corpo idrico superficiale di cui al precedente punto 12, allegando i certificati analitici redatti da tecnico abilitato e secondo le modalità previste al Capitolo 9 "Comunicazioni agli enti".
14. Il Gestore deve conservare, per tutta la durata di validità dell'Autorizzazione, i risultati dei controlli di volta in volta effettuati, in apposito registro presso lo stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo. Gli stessi dati devono essere disponibili anche per la preparazione della documentazione per il riesame.
15. Il Gestore, se in seguito ad interventi di potenziamento delle infrastrutture fognarie e depurative della zona dovesse emergere la possibilità di collegare lo scarico attualmente recapitante in acque superficiali alla **fognatura pubblica**, dovrà rivalutare la possibilità di convogliare lo scarico in argomento alla citata fognatura al fine del raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dal P.T.A. che dal PdGPO .

5.5. BILANCIO IDRICO

16. Il Gestore deve **misurare**, con periodicità mensile e tramite i misuratori totalizzatori installati, i volumi complessivi di:

- acqua prelevata da pozzo e da acquedotto;
- acque reflue industriali scaricate in corpo idrico superficiale, e calcolarne i volumi;

Tali dati devono essere annotati su un apposito registro presso lo stabilimento da tenere a disposizione degli Enti preposti al controllo, e trasmessi unitamente al Report Ambientale annuale, come previsto al Capitolo 9 “Comunicazioni agli enti”.

5.6. ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E DI LAVAGGIO

17. Il Gestore deve rispettare gli interventi tecnico/gestionali individuati nel **Piano di prevenzione e gestione relativo alle acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio** trasmesso.

18. Il Gestore deve mantenere **in perfetto stato** le aree esterne, in particolare le aree di stoccaggio rifiuti; a tal fine deve procedere, tra l’altro, alla pulizia periodica di dette superfici tramite mezzi meccanici o manuali e il mantenimento in perfette condizioni della pavimentazione presente.

6. GESTIONE DEI RIFIUTI

La gestione dei rifiuti generati dall’attività deve avvenire nel rispetto delle disposizioni sul **deposito temporaneo** stabilite nella parte IV, art. 183, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i..

1. Le operazioni di stoccaggio devono avvenire in modo tale da impedire che eventuali effluenti liquidi possano defluire in corpi ricettori superficiali e/o profondi (in particolare su terreno non impermeabilizzato, caditoie a servizio di impianti fognari, in pozzi idropotabili) e in condizioni tali che sia assicurata, in caso di sversamento accidentale, la captazione, raccolta e trattamento dei residui liquidi e solidi.

7. PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE

1. Il Gestore deve eseguire una **valutazione preliminare** del rischio di contaminazione seguendo la procedura di cui all’Allegato I del D.M. n. 272 del 13 novembre 2014, per verificare la sussistenza dell’obbligo di presentazione all’autorità competente della Relazione di riferimento sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee (all’art. 5, comma 1, lett. v-bis, del D.lgs 152/2006), presentandone gli esiti all’autorità competente **entro il 7 gennaio 2016**.

2. Qualora gli esiti della procedura di cui all’Allegato I del D.M. n. 272 del 13 novembre 2014 indichino l’obbligo di presentare la **Relazione di riferimento**, il Gestore è tenuto a presentare tale Relazione, **entro i successivi 12 mesi dalla trasmissione della valutazione preliminare**.

3. A seguito dell'esame della documentazione presentata ai sensi dei punti 1 e 2 del presente capitolo, potranno essere disposti ulteriori e specifici approfondimenti ai fini della validazione della Relazione stessa come previsto dall'art. 29-ter, comma 1, lettera m), del D.lgs 152/06 e programmati controlli periodici sul suolo e sulle acque sotterranee ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 6-bis, del D.lgs 152/06.
4. Nel caso di cessazione definitiva delle attività, il Gestore deve trasmettere alla Città Metropolitana di Torino un **Piano di dismissione dell'installazione**, contenente una valutazione dello stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti (come definite all'art. 5, comma v-octies), del D.lgs. 152/06 e s.m.i.) usate, prodotte o rilasciate dall'installazione e una descrizione degli interventi necessari ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-quinques, del D.lgs 152/06, per rimediare ad eventuali fenomeni di inquinamento conseguenti alle attività autorizzate. Il Piano di dismissione dovrà inoltre indicare le modalità e le tempistiche relative alle operazioni conseguenti alla cessazione dell'attività produttiva (ad esempio: smantellamento impianti, svuotamento serbatoi, smaltimento di tutti i rifiuti presenti nell'installazione, ecc.), al fine di evitare fenomeni di inquinamento.
5. A garanzia dell'obbligo di riportare il sito allo stato constatato nella Relazione di riferimento, qualora dovuta, al momento della cessazione definitiva dell'attività, il Gestore dovrà prestare **adeguate garanzie finanziarie**, secondo le modalità che saranno stabilite dal D.M. che sarà adottato ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-septies, del D.Lgs 152/06, entro 12 mesi dall'entrata in vigore dello stesso Decreto e salvo diversi termini in esso stabiliti. Le installazioni per le quali non è necessaria la presentazione della Relazione di riferimento di cui all'articolo 29-quater, comma 1, lettera m), del D.Lgs. 152/06, non sono tenute a prestare le garanzie finanziarie di cui al presente punto.

8. EMISSIONI SONORE

Il Comune di Poirino ha approvato in via definitiva il proprio Piano di Classificazione Acustica, pubblicato sul B.U.R. n. 41 del 14 ottobre 2004. Pertanto i **limiti acustici** attualmente in vigore sono quelli contenuti nel D.P.C.M. 14/11/1997.

9. COMUNICAZIONI AGLI ENTI

Il Gestore deve inviare, entro le date indicate, le comunicazioni degli eventi e i documenti richiesti in ciascuna parte del presente atto e riassunti nelle Tabelle 9.1 e 9.2.

Tabella 9.1.1 – Comunicazioni agli enti (anno 2016)

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Comunicazione della data dell'effettuazione della campagna di autocontrolli pertinenti le emissioni in atmosfera (entro 31/03/2016) (prescrizione n. 4.4-14)	- C. M. di Torino - ARPA	Almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data di campionamento
Trasmissione risultati campagna autocontrolli emissioni in atmosfera (entro 31/03/2016) (prescrizione n. 4.4-14)	- C. M. di Torino - ARPA - Comune Poirino	Entro 30 giorni dall'effettuazione
Relazione tecnica impianto di trattamento acque (prescrizione n. 5.3-8)	- C. M. di Torino - ARPA	Entro 30 aprile 2016
Trasmissione risultati campagna analisi scarico (entro 31/03/2016) - (prescrizione n. 5.4-11)	- C. M. di Torino - ARPA - Comune Poirino	Entro 30 giorni dall'effettuazione

Tabella 9.1.2 – Comunicazioni periodiche agli enti (anni successivi al 2016)

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Presentazione del Report Ambientale (prescrizione n. 2.7)	- C. M. di Torino - ARPA - Comune Poirino	Entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di effettuazione degli autocontrolli
Comunicazione della data degli autocontrolli pertinenti le emissioni in atmosfera (prescrizione n. 4.4-16)	- C. M. di Torino - ARPA	Almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data di campionamento

Tabella 9.2 – Altre comunicazioni

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Realizzazione adempimenti richiesti (prescrizione n. 2-3)	- C. M. di Torino	Comunicazione preventiva

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Dismissione di impianti di cui non è più previsto l'utilizzo (prescrizione n. 2-8)	- C. M. di Torino	Comunicazione preventiva
Riattivazione di impianti dichiarati dismessi (prescrizione n. 2-8)	- C. M. di Torino	Con almeno 60 giorni di anticipo
Comunicazione in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione (prescrizione 2-9)	- C. M. di Torino - ARPA	Avviso immediato
Comunicazione in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente (prescrizione n. 2-10)	- C. M. di Torino - ARPA	Avviso immediato
Eventuali comunicazioni di modifica (prescrizione n. 3-1)	- C. M. di Torino	Con almeno 60 giorni di anticipo
Comunicazione riguardo ad ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa di prevenzione dei rischi da incidenti rilevanti , della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale e della normativa in materia urbanistica (prescrizione n. 3-4)	- C. M. di Torino - ARPA	Comunicazione preventiva, prima di realizzare gli interventi
Variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto ai fini della volturazione (prescrizione n. 3-5)	- C. M. di Torino	Entro 30 giorni
Eventuale superamento di un valore limite di emissione in atmosfera (prescrizione n. 4.2-7)	- C. M. di Torino - ARPA	Entro le otto ore successive all'evento
Eventuali variazioni della rete fognaria interna e/o del ciclo produttivo se comportano variazioni alla composizione quali-quantitativa dello scarico (prescrizioni n. 5.3-6)	- C. M. di Torino	Comunicazione preventiva
Arresto totale o parziale impianti di trattamento (prescrizione n. 5.3-7)	- C. M. di Torino - ARPA	Tempestivamente

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Valutazione preliminare del rischio di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee (Allegato I D.M. 272/14) (prescrizione n. 7-1)	- C. M. di Torino	Entro il 7 gennaio 2016
Relazione di riferimento (se dovuta) (prescrizione n. 7-2)	- C. M. di Torino	Entro i successivi 12 mesi dalla trasmissione della valutazione preliminare
Eventuale comunicazione di cessazione dell'attività e Piano di dismissione dell'installazione (prescrizione n. 7-4)	- C. M. di Torino	Nel caso di cessazione definitiva dell'attività

I contenuti del Report Ambientale sono descritti nella Tabella 9.3:

Tabella 9.3 – Contenuti del Report Ambientale

Descrizione	Riferimenti
Dati di produzione: - quantità prodotto finito	prescrizione n. 2-7
Risultati degli autocontrolli periodici pertinenti le emissioni in atmosfera	prescrizione n. 4.4-17
Risultati degli autocontrolli annuali pertinenti gli scarichi idrici	prescrizione n. 5.4-13
 Volumi mensili di: - acque prelevate da pozzo e da acquedotto - acque reflue industriali scaricate in corpo idrico superficiale	prescrizione n. 5.5-16

Il **Report Ambientale** deve essere inviato annualmente entro il **30 aprile** dell'anno successivo a quello di riferimento del monitoraggio alla Città Metropolitana di Torino, al Dipartimento provinciale dell'ARPA e al Comune di Poirino.

Una copia del Report Ambientale e i certificati analitici delle analisi alle emissioni in atmosfera e negli scarichi idrici devono essere conservati presso l'Azienda fino al riesame della presente autorizzazione; i risultati dei monitoraggi richiesti dovranno essere riassunti in forma aggregata (andamento nel tempo, media, varianza...) e riportati in allegato all'istanza di riesame della presente autorizzazione.

I Certificati analitici degli autocontrolli alle emissioni in atmosfera devono essere redatti utilizzando il **modello CONTR.EM 2.0** adottato dalla Provincia di Torino con D.D. 181-47944/2010 e scaricabile dal

sito internet della Città Metropolitana di Torino.

Per l'effettuazione dei monitoraggi e degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguiti i principi base descritti dalle Linee Guida sui sistemi di monitoraggio emanate con Decreto 31 gennaio 2005 (Supplemento ordinario n.107 alla Gazzetta ufficiale 13 giugno 2005 n. 135).